



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI – CONTRIBUTI – E USSIDI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI A
SCOPO NON ASSISTENZIALE**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 361 del 22.04.1999.
Modificato con deliberazione consiliare n. 72 del 16.12.2010.

CAPO I°

NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241, disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati, con esclusione degli interventi in materia di assistenza sociale ed assistenza scolastica.

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere per le finalità di cui al presente regolamento può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore:

- a) di Enti Pubblici;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, non aventi scopo di lucro, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni prive di personalità giuridica, comitati e gruppi spontanei, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento.

I soggetti di cui alla lettera c) devono essere iscritti all'Albo delle Associazioni per presentare domanda di contributo ordinario.

Art. 2 Interventi ed iniziative ammesse al contributo ordinario

L'Amministrazione Comunale può concedere contributi a favore dei soggetti indicati all'art. 1, entro i limiti delle risorse di cui dispone, per iniziative rispondenti alle seguenti finalità:

- a) attività rivolta allo sviluppo civile, culturale, sociale, economico, ricreativo del nostro Comune;
- b) attività rivolta alla tutela e promozione delle tradizioni e dei valori locali, nonché dell'ambiente ecologico del Comune;
- c) attività rivolta alla formazione scolastica, educativa e sportiva della popolazione giovanile;
- d) attività di volontariato svolta prevalentemente nel territorio comunale o a favore dei cittadini del nostro Comune.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale.

Art. 3 Presentazione delle domande

I soggetti interessati ad ottenere i contributi previsti dal presente regolamento, devono

presentare al Comune apposita richiesta entro il termine del 30 settembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo.

Art. 4 Domande di contributo

Le domande di contributo, indirizzate al Sindaco, devono essere redatte in carta libera su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali e sottoscritte dal legale rappresentante.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) programma delle attività annue e delle iniziative che si intendono attuare;
- b) bilancio o preventivo analitico delle spese con indicazione dei mezzi di finanziamento e degli eventuali contributi richiesti ad altri Enti per lo stesso titolo;
- c) indicazione aggiornata del numero degli iscritti residenti ed elenco dei quadri dirigenti,
- d) conto consuntivo riferito ai costi di gestione e alle spese sulle attività svolte nell'anno precedente;
- e) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei costi di gestione e delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività;
- f) ogni altra indicazione utile ad evidenziare i contenuti e le finalità perseguiti con l'attività per la quale si chiede il concorso del Comune.

3. I soggetti interessati al contributo presentano, altresì, contestualmente alla domanda di contributo, ove non fosse già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (atto costitutivo, statuto sociale, l'avvenuta nomina degli organi istituzionali).

4. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività promosse e alle quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle attività stesse dai componenti del soggetto organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o siano messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri Enti Pubblici o privati. Parimenti non saranno considerate, ai fini del contributo, le spese sostenute per incontri conviviali di qualunque genere.

Art. 5 Piano dei contributi

La giunta entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, dalle risultanze dell'istruttoria e dalle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto dei contributi e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

La Giunta, in caso di accertata ed urgente necessità, può anticipare il contributo rispetto alla scadenza di cui sopra.

La concessione dei contributi viene effettuata in rapporto al rilievo dell'attività beneficiata e all'interesse che essa riveste per la comunità locale. Ulteriore criterio di valutazione positiva sarà dato dalla partecipazione all'attività di più soggetti residenti nel Comune e dai programmi di sviluppo.

L'importo del contributo non potrà in ogni caso superare il 70% della spesa preventivata ed ammessa.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato e alla verifica finale dell'attività stessa.

Art. 6 **Liquidazione del contributo**

La liquidazione del contributo accordato sarà effettuato nella misura del 70% dell'importo assegnato entro 30 giorni dall'approvazione del piano dei contributi da parte della Giunta Comunale.

La liquidazione della restante quota del contributo debitamente impegnata nell'apposito capitolo di bilancio, avverrà sulla base della presentazione, da parte del beneficiario:

- di una relazione sui risultati delle iniziative promosse e sull'avvenuta attuazione dei progetti indicati nel programma di attività di cui all'art. 4, c. 2., lett. a) del presente regolamento;
- del conto consuntivo delle entrate e delle spese corredato dalle pezze giustificative fiscalmente valide o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la veridicità delle spese sostenute e la loro regolarità fiscale.

Qualora l'assegnatario non presenti la rendicontazione, anche parziale, prevista, entro il termine di 60 giorni dalla fine dell'anno solare, verrà considerato rinunciatario del contributo e dovrà restituire entro altri 60 giorni le somme ricevute in anticipazione.

La liquidazione della 2° quota di contributo non può superare, comunque, la quota a garanzia del pareggio del conto consuntivo del soggetto ammesso al beneficio.

CAPO II°

VARI TIPI DI INTERVENTO

Art. 7 **Interventi patrocinati dal Comune**

Il Comune può patrocinare singole manifestazioni od iniziative rivolte allo sviluppo sociale, culturale, sportivo della comunità. In caso di patrocinio il Comune erogherà contributi che potranno anche coprire ogni spesa prevista, in relazione all'importanza ed al valore sociale, culturale o sportivo dell'iniziativa.

Qualsiasi forma di pubblicità promossa dalle associazioni o gruppo dovrà indicare, in chiara evidenza, che la manifestazione o iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Creazzo.

Per ottenere il patrocinio previsto dal presente articolo, gli interessati dovranno presentare domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, salvo giustificati motivi.

La liquidazione avverrà su presentazione di una relazione sulle spese sostenute accompagnata dalle pezze giustificative fiscalmente valide o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 8 **Interventi di solidarietà e cooperazione**

La Giunta Comunale può, in casi particolari e nei limiti delle risorse di bilancio a tale scopo

stanziare, disporre l'attribuzione di interventi economici per la realizzazione di iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale rispetto alla quale la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici.

Art. 9

Vantaggi economici da spese di rappresentanza

A prescindere dalla presentazione della domanda di cui all'art. 3, per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, di modesta entità, quali:

- a) servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità.

Art. 10

Contributi per la manutenzione delle chiese. Rinvio

Per la erogazione di contributi per interventi di assistenza sociale, per manutenzione e conservazione degli edifici di culto (L. R. 20.08.1987, n. 44) si fa rinvio alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Art. 11

Interventi straordinari

La Giunta, per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali ritenga sussistente un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, può nei limiti delle risorse di cui dispone, accordare contributi straordinari.

Si applicano per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, le norme previste dagli artt. 3, 4, 5.

Art. 12

Contributi per celebrazioni

Il Comune può concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale.

CAPO III

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 13

Albo comunale delle Associazioni

E' istituito presso l'Ufficio Cultura del Comune l'albo delle Associazioni. L'albo è pubblico. Il termine associazioni va inteso nel suo significato più ampio, comprendendo, pertanto, a titolo di esempio, i circoli, i comitati, le cooperative, i consorzi, le aggregazioni, le società, gli enti e quant'altri operino nel comune di Creazzo con finalità culturali, sociali, ricreative, sportive in presenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

L'albo è suddiviso nei seguenti settori:

1. Cultura
2. Tempo libero
3. Sociale e volontariato / politico
4. Sport

L'iscrizione all'albo delle associazioni del Comune di Creazzo da parte dei gruppi politici è finalizzata esclusivamente alla concessione in uso dei locali comunali.

Art. 14

Requisiti per l'iscrizione all'albo

Possono chiedere l'iscrizione all'albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale, che hanno sede nel territorio comunale e che abbiano formalizzato un proprio atto costitutivo ed uno statuto.

Possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono tramite una loro sezione con sede a Creazzo attività in ambito comunale.

I gruppi politici per potersi iscrivere all'albo delle associazioni devono essere operanti nell'ambito comunale, avere sede nel territorio comunale, essere rappresentati a livello nazionale, regionale, provinciale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di finalità di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati non discriminatori nonché i loro diritti ed obblighi.

Art. 15

Modalità di iscrizione

I soggetti interessati all'iscrizione all'albo presentano domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risultino la sede dell'associazione, le finalità perseguite, l'elettività delle cariche e la possibilità concessa a chiunque di associarsi;
2. copia del codice fiscale;
3. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, complete dei recapiti, in particolare, le generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per i rapporti con l'Amministrazione;
4. relazione sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno;
5. indicazione del settore dell'albo al quale si chiede di essere iscritti;
6. eventuale copia dell'iscrizione all'albo regionale per le associazioni di volontariato con fini di solidarietà;
7. impegno a comunicare all'Amministrazione l'intervenuto scioglimento dell'associazione o eventuali modifiche rispetto all'assetto sociale;
8. impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto che dovesse intervenire successivamente al deposito dei suddetti atti in sede di prima iscrizione.

L'iscrizione all'albo avviene con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali, previa

verifica dei necessari presupposti. Il Responsabile, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego all'iscrizione all'albo.

Art. 16 Cancellazione dall'albo

Si procede alla cancellazione dall'albo mediante determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali nel caso di:

1. scioglimento dell'associazione;
 2. in caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentante;
 3. qualora l'associazione perda uno dei requisiti necessari.
- Della cancellazione viene data comunicazione per iscritto all'Associazione interessata.

Art. 17 Pubblicità

Il Comune di Creazzo cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo, nonché la pubblicazione periodica dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato di contributi, concessione di strutture, beni strumentali.

Per ogni associazione iscritta sono indicati:

1. denominazione o ragione sociale, natura giuridica del soggetto, indirizzo;
2. sintetica descrizione dell'attività svolta e settore dell'albo di iscrizione;
3. nominativo completo di indirizzo del legale rappresentante.

Art. 18 Obblighi delle associazioni

Le associazioni iscritte all'albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento delle risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le associazioni assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla L. n. 241/1990.

INDICE

CAPO I°

NORME GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Interventi ed iniziative ammesse al contributo ordinario
- Art. 3 - Presentazione delle domande
- Art. 4 - Domande di contributo
- Art. 5 - Piano dei contributi
- Art. 6 - Liquidazione del contributo

CAPO II°

VARI TIPI DI INTERVENTO

- Art. 7 - Interventi patrocinati dal Comune
- Art. 8 - Interventi di solidarietà e cooperazione
- Art. 9 - Vantaggi economici da spese di rappresentanza
- Art. 10 - Contributi per la manutenzione delle chiese. Rinvio
- Art. 11 - Interventi straordinari
- Art. 12 - Contributi per celebrazioni

CAPO III

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 13 - Albo comunale delle Associazioni
- Art. 14 - Requisiti per l'iscrizione all'albo
- Art. 15 - Modalità di iscrizione
- Art. 16 - Cancellazione dall'albo
- Art. 17 - Pubblicità
- Art. 18 - Obblighi delle associazioni.